



ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

FATCA/CRS

Normativa FATCA

A partire dal 1 luglio 2014 sono entrate in vigore in Italia le norme di adeguamento fiscale finalizzate all'applicazione della normativa denominata FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, emanata dal governo USA il 18 marzo 2010 allo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi.

La normativa FATCA prevede, in capo alle banche, obblighi di adeguata verifica dei profili dei clienti per i quali vi è l'evidenza, ovvero anche solo il sospetto, che siano "US Person".

In presenza di "indizi di US Person" il conto andrà considerato come un conto statunitense oggetto di segnalazione qualora la Banca non fosse in grado di ottenere un'autocertificazione valida e/o il documento comprovante lo status di "Non US Person" dichiarato dal cliente.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, le informazioni richieste può comportare l'obbligo per la Banca di classificare il cliente come soggetto alla segnalazione verso l'Agenzia delle Entrate.

La Banca, in caso di non conformità, si riserva la decisione di rifiutare l'esecuzione di un pagamento o l'apertura di un nuovo rapporto continuativo (es.: conto corrente).

Normativa CRS

La normativa AEOI (Automatic Exchange Of Information) - che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Autorità Fiscali secondo standard OCSE, c.d. "CRS" (Common Reporting Standard) è entrata in vigore in Italia il 1^o gennaio 2016.

Scopo di tale normativa, analogamente alla normativa FATCA è quello di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti con residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia che detengono rapporti presso istituzioni finanziarie italiane. Tale normativa richiede a dette istituzioni finanziarie di identificare la propria clientela secondo criteri specifici nonché di comunicare all'Amministrazione finanziaria interessata, per il tramite della locale Amministrazione finanziaria, alcune informazioni relative ai soggetti identificati come aventi residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia.

Gli indizi che rilevano ai fini CRS sono inerenti la residenza ai fini fiscali in una giurisdizione estera oggetto di comunicazione, ovvero in una giurisdizione che ha sottoscritto l'accordo elaborato dall'OCSE (per verificare la lista aggiornata delle giurisdizioni partecipanti: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange>).

La Banca, quindi, è tenuta a considerare il titolare del rapporto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione estera per cui emergano i pertinenti indizi, a meno che non acquisisca un'autocertificazione e la pertinente documentazione attestante la non residenza fiscale nella giurisdizione considerata.